

si dice (mi lasci parlare, onorevole Picardi) all'articolo 17:

« L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, numero 1473 (serie 3ª), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno. »

Mentre qui non si fa alcuna distinzione, nel disegno di legge ministeriale la libertà della scelta non è lasciata per l'assicurazione degli operai al servizio delle Provincie, dei Comuni e dello Stato; perchè, se io non ho dimenticato di saper leggere, l'articolo 17 ministeriale, dice:

« L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari. »

Qui almeno qualche cosa l'abbiamo; si lascia la libertà della scelta a tutte le altre persone che dovranno stipulare l'assicurazione, ma la si toglie per quanto riguarda lo Stato, le Provincie ed i Comuni.

Io prego la Camera di volere adottare se non altro questo sistema. Per parte mia, benchè sarei d'avviso che tutto il servizio di queste assicurazioni dovesse affidarsi alla Cassa nazionale, mi acconcio al meno male, ossia a quanto è scritto nell'articolo 17 del progetto ministeriale.

**Presidente.** Verremo dunque ai voti. A quest'articolo 17 ci sono due emendamenti degli onorevoli Zavattari e Michelozzi, i quali possono adattarsi all'articolo medesimo, qualunque dei due testi (della Commissione o del Governo) venga approvato. Quindi occupiamocene prima: onorevole relatore, accetta questi emendamenti?

**Chimirri, relatore.** Dopo gli affidamenti dati dall'onorevole ministro, credo che l'onorevole Zavattari ritirerà l'emendamento per non pregiudicare la questione. La vostra Giunta era anzi dispostissima ad accettarlo, ma dovette arrestarsi di fronte all'ostacolo nascente dai trattati.

La stessa preghiera rivolgo all'onorevole Michelozzi.

**Presidente.** Onorevole Zavattari, ritira il suo emendamento?

**Zavattari.** Ritiro l'emendamento prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che ordinerà il massimo rigore nella sorveglianza dei bilanci delle Compagnie di assicurazione.

**Presidente.** Onorevole Michelozzi...

**Michelozzi.** Io pure ritiro il mio emendamento riservandomi di ripresentarlo in altra sede.

**Presidente.** Per cui non rimane che l'emendamento proposto dagli onorevoli Daneo ed altri, e che consiste nel ristabilire il testo ministeriale nel primo e nel secondo capoverso, mantenendo la soppressione del capoverso terzo. Quest'emendamento è accettato dal Governo.

Quindi, pongo a partito l'articolo 17 del Governo, escluso il terzo capoverso.

(È approvato).

Articolo 18 (concordato fra Ministero e Commissione).

« Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1º lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2º coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 5 e 6, abbiano fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per Decreto Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 10, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate in ciascuno caso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« La cauzione non potrà mai essere inferiore al capitale corrispondente in ragione del 100 per 5 al quarto dei premi che si dovrebbero annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata. »

« Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.